

N. R.G. 10196/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Torino
Tribunale delle Imprese

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Gabriella Ratti	Presidente
dott. Edoardo Di Capua	Giudice
dott.ssa Chiara Comune	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **10196/2021** promossa da:

GALLESI MARCO, già difeso dall'avv. MARCO RANISI, che in data 21.9.2021, ha dichiarato di voler rinunciare al mandato, elettivamente domiciliato in Milano, in Piazza San Giorgio n. 2, presso lo studio dell'avv. Marco Ranisi

ATTORE

contro

DAVID 2 S.R.L. IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, con il patrocinio dell'avv. ELISA LOMBARDO, elettivamente domiciliata in Torino, in C.so Duca degli Abruzzi n. 16, presso lo studio dell'avv. Elisa Lombardo

CONVENUTA



CONCLUSIONI

Per parte attrice

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:

Nel merito

Condannare la David 2 S.r.l. al pagamento della somma di € 75.000 a favore del dott. Marco Gallesi a titolo di emolumento per la carica di amministratore unico della società ricoperta dal 27 luglio 2017 al 4 marzo 2020, o della diversa somma che si terrà di giustizia anche in via equitativa.

Con ogni consentita, ulteriore deduzione e produzione, anche istruttoria, e con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

Per parte convenuta

Voglia Codesto On.le Tribunale

Respinta ogni contraria istanza ed eccezione, fatta espressa riserva di ogni produzione, deduzione e formulazione di istanze istruttorie nei termini di rito eventualmente concessi

IN VIA PRELIMINARE E/O PREGIUDIZIALE

Vista la clausola compromissoria di cui all'art. 29 dello Statuto societario, allegato al presente atto sub doc. n. 1,

- Accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione e/o il difetto di competenza del Giudice Ordinario adito in favore del nominando Arbitro da individuarsi presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino in virtù della richiamata clausola compromissoria di cui all'art. 29 dello Statuto della società David 2 S.r.l. e, per l'effetto

- Dichiarare improcedibile e/o improponibile e/o inammissibile la domanda attorea;

- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, ivi compreso il rimborso forfetario del 15% delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA

Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare e/o pregiudiziale sopra svolta,

- Respingere in ogni caso le domande tutte proposte dalla parte attrice in quanto destituite di fondatezza in fatto ed in diritto per i motivi dedotti in atti, assolvendo e tenendo indenne da ogni onere e spesa la parte convenuta.

- Con vittoria di spese ed onorari di giudizio ivi compreso il rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA come per legge.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Marco Gallesi ha convenuto in giudizio la società David 2 S.r.l. (d'ora in avanti, per brevità, anche "società" ovvero "David 2") domandando la complessiva somma pari ad euro 75.000,00 a titolo di emolumento per la carica di amministratore unico della società, carica ricoperta dal 27.7.2017 al 4.3.2020.

Si è costituita la società David 2 S.r.l. eccependo pregiudizialmente di doversi accertare l'improcedibilità dell'avversa domanda per carenza di giurisdizione o, comunque, per difetto di competenza dell'adito Tribunale in favore del nominando Arbitro in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 29 dello Statuto della società (doc. 1 convenuta) nonché, nel merito ed in via subordinata, di respingere le domande *ex adverso* formulate in quanto infondate in fatto ed in diritto e non debitamente provate.

Il Collegio osserva che, alla prima udienza, tenutasi in data 13.10.2021, nessuno è comparso per parte attrice e la società convenuta ha richiesto fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni.

Ritenuta la causa matura per la decisione all'udienza del 30.1.2023 il Giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.

2 L'eccezione pregiudiziale di parte convenuta di incompetenza del Giudice adito, deve essere accolta.

L'art. 29 dello statuto della società, rubricato "*Clausola compromissoria*", al comma 1 statuisce che "*qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e la società avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale o alla validità delle delibere assembleari [...] dovrà essere risolta da un Arbitro*" specificandosi, altresì, nel successivo comma 6, che "*sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci (se nominati), ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale*" (doc. 1 all. dalla convenuta).

L'eccezione di patto compromissorio è opponibile al caso di specie posto che è rispettosa dei dettami statuiti dagli artt. 806 e ss. c.p.c. e la domanda di compenso può essere devoluta alla decisione di un Arbitro non trattandosi di diritto indisponibile, né l'odierno giudizio, ai sensi del comma 2 dell'art. 806 c.p.c., rientra tra le controversie di cui all'art. 409 c.p.c. Infatti il rapporto



che lega l'amministratore, a cui è affidata la gestione sociale, alla società è un rapporto c.d. di immedesimazione organica che non può essere qualificato né quale rapporto di lavoro subordinato, non essendovi un assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri, né di collaborazione continuata e coordinata.

Va inoltre osservato che gli amministratori della società, ai sensi dell'art. 34 del d. lgs. n. 5 del 17.1.2003 sono vincolati all'osservanza delle previsioni statutarie ivi compresa la clausola compromissoria e che al riguardo parte attrice nulla ha eccepito, non è comparsa in occasione della prima udienza e non ha depositato alcuna memoria conclusionale.

La Corte di Cassazione, in un caso non dissimile dall'odierno, ha stabilito che *“anche le questioni relative al compenso degli amministratori possono essere sottoposte alla decisione arbitrale, se lo statuto prevede la clausola compromissoria per risolvere le controversie tra amministratori e società”* (Cass. sent. n. 2759 dell'11.2.2016).

Tanto basta, dunque, per poter affermare che l'odierno procedimento non rientra tra i casi che *ex lege* non possono essere devoluti alla decisione di un Arbitro.

Il Collegio accoglie l'eccezione di patto compromissorio formulata da parte convenuta demandando la decisione dell'odierna controversia alla cognizione arbitrale.

3 Le spese sostenute per l'odierno giudizio seguono la soccombenza. Le spese del giudizio vanno liquidate secondo i parametri attualmente vigenti (scaglione corrispondente da euro 52.001,00 a euro 260.000,00) nei valori minimi eccettuate le spese relative alla fase istruttoria che non ricorrono.

PQM

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando,

dichiara l'incompetenza del Tribunale adito per essere la questione devoluta all'arbitrato;

condanna il sig. Marco Gallesi a rimborsare alla David 2 S.r.l. le spese di giudizio che si liquidano in euro 4.217,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CPA.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2023.

Giudice Relatore



Dott.ssa Chiara Comune

La Presidente

dott.ssa Gabriella Ratti

